

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

PARTE GENERALE

Data	Oggetto	Versione	Approvazione	Relazione	Aggiornamento
2017	MOG – Gen.	02			

Indice generale

Premessa.....	3
Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente.....	4
Il catalogo dei reati-presupposto e la loro evoluzione.....	5
Il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001.....	11
Sanzioni pecuniarie.....	12
Sanzioni interdittive.....	13
Altre sanzioni.....	14
Cause di esclusione della responsabilità dell'Ente.....	15
Il modello organizzativo.....	15
L'Organismo di Vigilanza.....	17
Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.....	18
Sistema disciplinare e sanzionatorio.....	19
Disciplina anticorruzione e codice di comportamento.....	21
Formazione e comunicazione.....	24
Aggiornamento del Modello.....	24

Premessa

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito indicato anche come “d.lgs. 231/01” o “231/01”) – la cui legge-delega è contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – si introduce nel nostro Ordinamento la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale (di seguito indicati semplicemente anche con il solo termine “ente”). Tale nuova disciplina si inserisce nell'ambito del contrasto alla corruzione dettato, già a livello internazionale, dalla Convenzione per la lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, siglata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Si introduce, così, nel nostro Ordinamento una disciplina innovativa che si pone in netta controtendenza rispetto a quanto ideologicamente previsto dall'antico brocardo “*societas delinquere non potest*”, che prevede una nuova categoria di illecito, denominato amministrativo, ma che deve essere qualificato quale *tertium genus* (rispetto all'illecito amministrativo e all'illecito penale) in quanto si tratta di responsabilità “dipendente da reato” il cui accertamento – per espressa volontà del legislatore – deve avvenire con le garanzie del processo penale.

Con la predisposizione di un apparato normativo omogeneo, anche per quanto riguarda la procedura applicabile e le sanzioni, si viene a creare quindi una responsabilità che non sostituisce ma, anzi, va a sommarsi alla responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso il reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Inoltre, considerando quanto disposto dalle norme del codice penale relative alla punibilità dei reati commessi all'estero (artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.) la responsabilità amministrativa degli enti che abbiano sede principale nel territorio italiano sarà configurabile salvo le ipotesi in cui non si proceda già, nei confronti di tali enti, nello Stato in cui sia stato commesso il fatto di reato. In quest'ottica si inserisce l'adozione del modello organizzativo volto ad esaminare la situazione del singolo ente, valutarne i rischi, e predisporre le misure di prevenzione al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni – commesse dai soggetti che saranno definiti più avanti – che possano comportare una responsabilità dell'ente ai sensi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001.

L'adozione del modello organizzativo, pur considerando le disposizioni di cui all'art. 2392 c.c. e le sentenze di merito (Trib. Milano, sent. 1774 del 13 febbraio 2008, in base alla quale la mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina, comunque, per *mala gestio*, la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società) non è resa obbligatoria dalle norme del d.lgs. 231/2001. Tuttavia la opportunità di predisporre e tenere costantemente aggiornato, ed aderente alla realtà dell'ente, un adeguato modello organizzativo emerge con vigore nel momento in cui si considerino gli effetti benefici – per l'ente – derivanti dall'adozione del suddetto modello organizzativo qualora venga commesso uno dei reati-presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il CRS4, pertanto, viste le premesse e le considerazioni di ordine generale che seguono, ha inteso dotarsi di un Modello organizzativo interno (di seguito anche “Modello” o “MOG”) che contiene una serie di disposizioni atte ad incidere sul reale funzionamento e articolazione dello stesso e, inoltre, un sistema di controllo sulle attività particolarmente sensibili al fine di prevenire – salvi i limiti dell'elusione fraudolenta dello stesso Modello – la commissione dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001. L'analisi preliminare all'adozione del Modello organizzativo non può prescindere da una panoramica storica dell'ente che – seppur non interessato da situazioni delittuose – può comunque essere incorso in particolari rischi che sono stati adeguatamente fronteggiati.

Considerata la mappatura dei rischi effettuata e l'apprestamento del relativo sistema di contenimento si ritiene di aver ridotto al massimo la possibilità di commissione di reati.

Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente

Nell'analisi dei criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente in base a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 occorre notare come la norma di cui all'art. 5 preveda che l'Ente possa essere chiamato a rispondere per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

1. Persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'Ente nel complesso o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale) e, comunque, da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
2. Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

L'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 5, u.c., non risponde nel caso in cui tali soggetti ab-

biano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Ciò significa che nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso dai soggetti sopra menzionati ma non sia riconducibile in alcun modo all'Ente, quest'ultimo non potrà essere chiamato a risponderne nemmeno nel caso in cui sia stato effettivamente vantaggioso per l'Ente medesimo, ovvero, come precisato dalla Cassazione, nelle ipotesi in cui si tratti di “vantaggio fortuito” (Cass. Pen., sent. n. 43689/2015).

E' necessario, inoltre, che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tale interesse o vantaggio deve essere verificato in concreto, nel senso che l'Ente deve ricevere una potenziale o effettiva utilità (anche non di carattere patrimoniale) derivante dalla commissione del reato presupposto. In questo senso non può ritenersi che l'Ente, in queste ipotesi, sia chiamato a rispondere di un fatto altrui, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine dell'Ente stesso deve considerarsi come commesso dall'Ente proprio in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega tali soggetti all'Ente.

E' bene evidenziare, inoltre, che i termini “interesse” e “vantaggio” non possono essere intesi quali sinonimi ma devono essere tenuti ben distinti. Il riferimento al concetto di “interesse” valorizza, infatti, una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica che deve essere apprezzato *ex ante*, nel senso che l'interesse deve guidare il momento volitivo del soggetto agente. Di contro il “vantaggio” è un elemento che può essere apprezzato in maniera oggettiva, *ex post*, nel senso che il soggetto – pur in assenza di ogni previsione o volizione degli effetti del reato a beneficio dell'Ente (ossia nel suo interesse) – potrebbe aver comunque garantito all'Ente il perseguimento di un vantaggio economico. Per quanto riguarda la causa di esclusione della responsabilità dell'ente è bene ulteriormente rimarcare che – anche considerata la lettera della norma di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), in base alla quale la sanzione pecuniaria è ridotta della metà [...] se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo – essa non sussiste nel caso in cui il soggetto agente abbia prefigurato un doppio interesse (proprio e dell'Ente) alla realizzazione del reato.

Il catalogo dei reati-presupposto e la loro evoluzione

I reati che possono rappresentare un presupposto della responsabilità dell'Ente sono soltanto quelli tassativamente indicati nella Sezione III del Capo I del Decreto 231.

Il ventaglio dei reati-presupposto è stato, nel tempo, modificato ed ampliato sino a ricomprendere nella sua attuale configurazione i reati così rubricati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
 - truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis. c.p.);
 - frode informatica (art. 640 ter c.p. se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- Delitti informatici;
 - Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità commesso con con violenza alla persona o con minaccia o con abuso della qualità di operatore di siste-

- ma (art. 635 quinquies, terzo comma, c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
 - Delitti di criminalità organizzata;
 - Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (era “Corruzione per un atto d’ufficio” prima della riforma della L. 190/2012) (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito

- o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- o Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- o Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio;
 - o Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - o Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - o Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - o Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - o Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - o Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - o Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater);
- Reati societari;
 - o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - o Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - o Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
 - o False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - o Falso in prospetto (art. 2623 c.c. articolo abrogato dalla L. 262/2005);
 - o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. arti-

- colo abrogato dal d.lgs. 39/2010);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
 - Delitti contro la personalità individuale;
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- Abusi di mercato – (abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato – artt. 184 e 185, d.lgs. 58/1998);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589, 590 c.p. - art. 55, d.lgs. 81/2008);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - art. 171, co. 1, lett (a-*bis*, L. 633/1941;
 - art. 171-*bis* L. 633/1941;
 - art. 171-*ter* L. 633/1941;
 - art. 171-*septies* L. 633/1941;
 - art. 171-*octies* L. 633/1941;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Reati ambientali;
 - Inquinamento ambientale (art. 542-*bis* c.p.);
 - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - Reati previsti dal d.lgs. 152/2006 (137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-*bis*);
 - Reati previsti dalla L. 150/1992 (1, 2, 6);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
 - Reati previsti dal d.lgs. 202/2007 (artt. 8, 9).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. 286/1998).

L'articolo 26 del d.lgs 231/2001 prevede la punibilità dell'ente anche nel caso in cui i delitti contemplati dall'impianto normativo di cui al Capo I, Sezione III, siano realizzati nella forma del tentativo. L'ultimo comma del medesimo art. 26 prevede un'importante causa di esclusione della responsabilità dell'ente per l'ipotesi in cui abbia impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento dannoso o pericoloso.

Il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001

Il d.lgs. 231/2001 ha configurato un sistema sanzionatorio, nei confronti degli Enti, con una particolare attenzione alla efficacia della portata dissuasiva. In tal modo si è previsto un sistema sanzionatorio binario, ossia basato su sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, e nell'alveo delle sanzioni pecuniarie si contraddistingue per il calcolo basato su “quote”.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie dipendono direttamente dalla commissione del singolo reato-presupposto, mentre quelle interdittive vengono applicate nei casi di maggiore gravità. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Vi sono, poi, delle sanzioni che potrebbero definirsi accessorie, quali quella della pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca del profitto del reato (anche per equivalente).

La sanzione pecuniaria è sempre applicabile e viene determinata dal giudice sulla base del numero di “quote”. Le quote possono essere intese come una sorta di moltiplicatori della sanzione pecuniaria vera e propria. Nel computo della sanzione esistono, comunque, dei limiti dettati dal fatto che le quote possono variare in un numero tra cento e mille, mentre l'importo attribuito ad ogni singola quota non può essere inferiore ad euro 258,00 né superiore ad euro 1.549,00.

Il giudice, nel determinare la sanzione effettivamente applicabile tiene in considerazione diversi elementi tra cui: la gravità del fatto; il grado della responsabilità dell'ente; l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Tale ultimo elemento consente di assicurare l'efficacia della sanzione, posto che la stessa sanzione pecuniaria potrebbe essere ininfluenza – e quindi inefficace – nei confronti di un ente dalle importanti capacità economiche, mentre potrebbe essere eccessivamente gravosa (anche considerata l'entità del reato-presupposto) nei confronti di altro ente dalla capacità economica più ridotta. Il d.lgs. 231/2001 prevede, poi, alcune situazioni capaci di limitare o escludere totalmente la responsabilità dell'ente.

Le attenuanti previste dal d.lgs. 231/2001 dipendono, oltre che dalle modalità di realizzazione del reato, anche da una serie di attività che possono essere poste in essere dall'ente in un momento successivo alla commissione del reato-presupposto e tali da incidere – spesso in maniera considerevole – sull'entità della responsabilità e sulla conseguente quantificazione della sanzione concretamente irrogabile.

Tra le attenuanti, dipendenti dalla modalità di realizzazione del reato, si considerino l'ipotesi in cui l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente

non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; e l'ipotesi in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

Con riferimento, invece, alle attenuanti dipendenti da una qualche attività posta in essere dall'ente in un momento successivo alla commissione del reato-presupposto – e comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – sono previste per il caso in cui l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; e per il caso in cui sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' agevole osservare come l'approntamento, l'adozione e l'attuazione di un efficace modello organizzativo idoneo (l'idoneità non viene meno nel caso in cui l'autore del reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione) a prevenire reati della specie di quello verificatosi prima della commissione del fatto presupposto è causa di esclusione della responsabilità dell'ente. Qualora, invece, il modello organizzativo venga approntato, adottato e attuato in un momento successivo al fatto e sia idoneo a contrastare – per il futuro – la commissione di analoghi fatti di reato, rappresenterà una semplice attenuante della responsabilità dell'ente.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, in gran parte mutuata dall'ordinamento penale, recano una forte portata dissuasiva e invasiva oltre a costituire un forte rischio per la stessa continuità d'azione dell'Ente. Considerate queste caratteristiche il legislatore ha previsto la loro applicazione solamente nei casi in cui sia espressamente previsto e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione (sempre che la commissione del reato sia stata agevolata o determinata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Inoltre, sempre in considerazione delle gravi conseguenze che possono derivare all'Ente dall'adozione delle sanzioni interdittive, il d.lgs. 231/01 ha previsto la loro espressa applicazione alle ipotesi in cui si tratti di reati particolarmente gravi e per una durata limitata nel tempo entro il margine temporale compreso tra i tre mesi e il due anni.

Le sanzioni interdittive sono elencate dall'art. 9 del d.lgs. 231/01 e sono: a) l'interdizione

dall'esercizio dell'attività (questa misura interdittiva comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive da applicare nel singolo caso specifico il giudice adopera gli stessi criteri previsti dall'art. 11 per la commisurazione della sanzione pecuniaria. Le sanzioni interdittive, aventi ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisca l'illecito dell'Ente, potranno essere applicate anche congiuntamente. L'art. 14, inoltre, prevede che la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione possa essere limitata a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. La sanzione interdittiva dall'esercizio dell'attività si applica solo quando le altre sanzioni interdittive appaiano inadeguate o insufficienti.

Altre sanzioni

L'apparato sanzionatorio delineato dal d.lgs. 231/2001 prevede, inoltre, altre due sanzioni – previste dagli artt. 18 e 19 – che sono la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca.

La prima di tali misure può essere disposta dal giudice tutte le volte in cui sia stata applicata una qualsiasi misura interdittiva. L'esecuzione di tale misura è eseguita a cura della cancelleria del giudice ma a spese dell'Ente e ai sensi dell'art. 36 c.p., ossia mediante affissione nel Comune dove è stata pronunciata la sentenza, in quello dove è stato commesso il reato-presupposto e in quello ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione, inoltre, avverrà sul sito internet del Ministero della Giustizia per una durata non superiore a trenta giorni.

La seconda misura (a differenza della pubblicazione della sentenza di condanna che è facoltativa) è sempre disposta con la sentenza di condanna sul prezzo o sul profitto del reato e, nel caso in cui non sia possibile disporla in tal modo, potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Cause di esclusione della responsabilità dell'Ente

Come già anticipato, il d.lgs. 231/01 prevede alcune ipotesi di esonero da responsabilità dell'Ente per i reati commessi a vantaggio o nell'interesse dello stesso da soggetti posti in una posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Nell'ipotesi in cui i reati-presupposto vengano commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente sarà esente da responsabilità se:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (sul punto si veda Cass. Pen., SSUU sent. n. 38343, 18 settembre 2014) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e sul loro aggiornamento;

c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Con riferimento, invece, ai reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione sussisterà la responsabilità dell'Ente se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte, normalmente, dei superiori. In ogni caso, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi non potrà configurare un'ipotesi di inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Il modello organizzativo

Il modello organizzativo (o modelli di organizzazione e gestione) deve rispondere alle esigenze di: a) individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possano commettersi i reati-presupposto; b) prevedere specifici protocolli per formare ed attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie tali da ridurre il rischio di commissione di reati; d) prevedere obblighi di informazione sull'organismo di vigilanza; e) intro-

durre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo; f) chiarire che il CRS4 non tollera che vengano posti in essere comportamenti illeciti di qualsiasi genere e a prescindere dalle finalità o dagli interessi sottostanti.

Il modello organizzativo, quindi, prevede – in relazione alla natura, alla dimensione e al tipo di attività svolta dall'Ente – misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività neutralizzando tempestivamente eventuali situazioni di “rischio”. In fase di attuazione, poi, il modello organizzativo richiede un continuo lavoro di aggiornamento in relazione sia alle nuove e significative violazioni che vengano scoperte sia agli eventuali mutamenti nell'organizzazione dell'Ente o nelle attività da questo poste in essere.

Occorre ulteriormente precisare che il modello organizzativo potrà non impedire ogni e qualsiasi tipo di attività illecita rientrante nell'alveo dei reati-presupposto. A questo proposito residua un margine di rischio che è pur sempre accettabile anche ai sensi del d.lgs. 231/01. Questo rischio accettabile è rappresentato dall'attività illecita realizzata aggirando le disposizioni previste dal modello organizzativo. Il d.lgs. 231/01, infatti, esclude la responsabilità dell'ente se l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito (reato-presupposto), un modello organizzativo idoneo a prevenire tali tipi di illeciti. Ciò non esclude, infatti, che permangano ipotesi in cui il reato venga commesso “eludendo fraudolentemente” il modello organizzativo.

In questo senso occorre considerare che il modello organizzativo e le misure in esso previste devono essere tali da consentire la commissione dell'evento-reato solamente aggirando fraudolentemente, con qualsivoglia artificio o raggiro, le indicazioni e i controlli adottati dall'Ente mediante il modello organizzativo.

Con riferimento al concetto di elusione fraudolenta è intervenuta di recente la Suprema Corte specificando che essa “*non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello descrivendo piuttosto una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola*” (Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, ric. Impregilo S.p.A.).

L'adozione del modello organizzativo (di seguito anche indicato con il termine “Modello”) è adottato ed attuato dall'Organo dirigente dell'Ente e, nel caso del CRS4, viene adottato – ai sensi dello statuto – con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione del Modello.

Il Modello si compone di una parte generale che descrive i punti essenziali del modello orga-

nizzativo oltre a disciplinare il funzionamento dell'organismo di Vigilanza – deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a curarne l'aggiornamento – e l'articolazione del sistema sanzionatorio, e di una parte speciale in cui sono racchiusi, ripartiti in apposite sotto-sezioni, gli elenchi dei reati-presupposto e l'analisi dell'impatto con la particolare realtà del CRS4, le aree sensibili e i rischi connessi oltre che i controlli specifici finalizzati a eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione di reati per le singole attività dell'Ente.

In particolare il Modello si occupa della individuazione – per ciascuno dei reati-presupposto – delle aree sensibili di attività dell'Ente; della previsione di specifici controlli tesi a ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei suddetti reati; della individuazione delle risorse necessarie a soddisfare efficacemente l'attuazione e l'aggiornamento del Modello e i controlli; delle modalità di aggiornamento del Modello; della indicazione del Codice Etico adottato; della individuazione dell'Organismo di controllo e dei rapporti informativi tra Organo amministrativo e Organismo di controllo; delle modalità con cui l'Organismo di controllo esegue le periodiche verifiche; della formazione del personale dipendente e degli altri soggetti che collaborino in stretto rapporto con il CRS4; del sistema disciplinare adottato e finalizzato a rendere effettiva l'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello.

Le fasi propedeutiche alla predisposizione del Modello riguardano: 1) Inventariazione degli ambiti di attività dell'Ente; 2) Analisi dei rischi potenziali per ciascuna area di rischio; 3) Valutazione del sistema dei controlli preesistente e il loro adeguamento o la elaborazione di un nuovo sistema di controllo preventivo.

Una volta eseguita la fase preliminare si procede alla redazione del Modello. Una parte del Modello – Parte Generale – descrive l'assetto organizzativo dell'Ente anche mediante richiamo ai documenti societari; esamina brevemente i contenuti e i principi generali stabiliti dal d.lgs. 231/01 elencando i reati-presupposto previsti; descrive l'impianto del Modello Organizzativo. La Parte Speciale del Modello, invece, descrive analiticamente le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01, analizza le singole aree di attività a rischio, indica i destinatari e prevede le modalità di controllo e i comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio al fine di ridurre il rischio alla soglia normativa.

L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del d.lgs. 231/01 viene istituito l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e

sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione¹.

L'Organismo di Vigilanza ha i compiti di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni previste dal Modello in relazione alle diverse tipologie di reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/01 e applicabili all'Ente;
- sulla reale efficacia del Modello e sull'attitudine a ridurre al rischio consentito le attività illecite previste dal d.lgs. 231;
- sulla necessità di modificare e aggiornare il Modello qualora si riscontrino delle zone-grigie nell'applicazione del Modello stesso o qualora si verificano modificazioni normative o nell'assetto dell'Ente che comportino la necessità di adeguare l'impianto descritto e previsto dal Modello.

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire l'effettività dei compiti di vigilanza attribuiti all'Organo di cui al presente paragrafo si prevedono e si istituiscono dei canali comunicativi che consentano all'Organismo di Vigilanza di avere immediata contezza di situazioni di rischio che debbano essere neutralizzate. Tali possibilità informative possono provenire anche da soggetti esterni all'Ente ed anche in modalità anonima. Il CRS4, pertanto, valuta l'istituzione di un sistema di segnalazioni anonimo (*whistleblowing*). Il CRS4 garantisce l'anonimato delle segnalazioni ricevute – conservandone copia - al fine di evitare che il segnalante possa essere sottoposto a ritorsioni di qualsivoglia genere. Deve essere, in ogni caso, garantita la possibilità all'“accusato” di dimostrare la propria estraneità rispetto agli elementi segnalati per errore o in mala fede.

Una volta ricevuta notizia dell'eventuale commissione di un reato (o comunque di comportamenti non conformi alle linee guida dettate dal CRS4) l'Organismo di Vigilanza verifica le modalità attraverso cui sia stato eluso il sistema di controllo previsto dal Modello e adotta i provvedimenti

¹ Ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. 231/01 il CRS4 può deliberare di attribuire i compiti previsti per l'Organismo di Vigilanza in capo al Collegio Sindacale, organo preposto al controllo ai sensi degli artt. 25 e ss dello Statuto del CRS4. Si tratta peraltro di una facoltà e non di un obbligo, essendo rimesso alla prudente discrezionalità del CRS4 l'affidamento dell'incarico a un OdV esterno, che presenti le opportune caratteristiche di competenza e autonomia.

conseguenti. Gli Organi del CRS4 riferiscono all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e l'adeguamento del Modello organizzativo. I soggetti in posizione subordinata all'altrui direzione sono informati dell'obbligo di riferire ogni informazione relativa ad eventuali prescrizioni del Modello o relative alla commissione di reati all'interno del CRS4. Devono, in ogni caso, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative all'esistenza di procedimenti penali, anche a carico di ignoti, e attinenti a fatti che abbiano un qualsivoglia interesse per l'Ente; le notizie relative a eventuali procedimenti amministrativi o civili attinenti le attività dell'Ente; le richieste o i provvedimenti provenienti da altre Autorità che abbiano attinenza con l'attività dell'Ente; le richieste provenienti dal personale del CRS4 che siano relative a procedimenti penali, civili o amministrativi avviati nei loro confronti o di cui siano, comunque, parte.

Sistema disciplinare e sanzionatorio

Il CRS4 al fine di garantire la corretta ed effettiva applicazione delle misure previste dal Modello organizzativo e di prevenire la commissione dei reati-presupposto, applica un sistema disciplinare e le relative sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione del procedimento penale in quanto la finalità del sistema disciplinare è, a monte, quella di prevenire la commissione dei reati-presupposto e reprimere ogni violazione di legge, del codice di comportamento e del Modello. Tale apparato disciplinare non può prescindere da una corretta informazione del personale e dei collaboratori del CRS4 che sia idonea a radicare la consapevolezza in ordine alla rilevanza ed alla delicatezza dei compiti affidati nell'esercizio delle attività dell'Ente.

Il procedimento sanzionatorio disciplinare viene avviato anche a seguito delle attività di controllo apprestate dall'Organismo di Vigilanza ed è teso ad accertare le eventuali responsabilità derivanti dal Modello e, conseguentemente, ad approntare le idonee misure sanzionatorie adeguandole all'entità della violazione e nel rispetto della dignità della persona e della normativa in tema di trattamento dei dati personali. L'Organismo di Vigilanza viene informato dell'esito del procedimento disciplinare e dei provvedimenti adottati.

Dipendenti – Dirigenti – Amministratori e Sindaci – Collaboratori esterni

Con riferimento alle violazioni alle disposizioni contenute nel Modello poste in essere dai dipendenti, esse rappresentano un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Le sanzioni irrogabili sono previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL per l'Industria Metalmeccanica Privata). Il sistema disciplinare per il personale dipendente è costituito dalle norme del codice civile, dalle leggi in materia e dalle norme di cui al CCNL e si sostanzia in: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa fino a tre ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento.

Le violazioni alle disposizioni del Modello poste in essere dai Dirigenti dell'Ente rappresentano, per il rapporto fiduciario che li lega all'Ente, un evento che reca nocimento non solo all'interno dell'Ente ma anche all'esterno, cagionando (in alcuni casi) un grave danno all'immagine del CRS4. Nei loro confronti, pertanto, si provvederà ad applicare, tenuto conto della gravità della violazione, e in conformità alle indicazioni previste dal Modello organizzativo, la misura più idonea in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato.

Il CRS4 valuterà con il più fermo rigore le violazioni previste dal Modello Organizzativo commesse da coloro che rappresentando il vertice della società la amministrano. I comportamenti illeciti o non conformi alle prescrizioni del Modello che siano realizzate dagli amministratori, infatti, creano un *vulnus* all'immagine aziendale verso i soggetti che abbiano un rapporto di collaborazione anche esterno con la società. In caso di violazione, quindi, da parte degli amministratori delle procedure previste dal Modello, anche l'Organismo di Vigilanza potrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione il quale assumerà i provvedimenti più idonei. Allo stesso modo, le violazioni commesse da parte dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate senza ritardo al Consiglio di Amministrazione che, anche in questa ipotesi, adotterà tutte le più opportune iniziative.

Per quanto riguarda i partner, i consulenti, i collaboratori esterni e altri soggetti che collaborino con il CRS4, si prevede – all'atto della stipula del contratto – che questi indichino di aderire formalmente ai principi contenuti nel Codice etico. Si prevede, inoltre, che nei contratti stipulati dal CRS4 con tali soggetti sono inserite specifiche clausole che consentiranno all'Ente di risolvere il contratto – fatto salvo il risarcimento del danno e le altre più opportune iniziative – nell'ipotesi in cui tali soggetti operino in contrasto con le linee di condotta (Codice etico e di comportamento) indicate dal Modello, e in modo tale da creare una situazione favorevole al verificarsi di un reato-pre-supposto previsto dal vigente d.lgs. 231/2001.

Disciplina anticorruzione e codice di comportamento

Il CRS4 è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche” istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, recentemente trasformata in Agenzia della Regione Sardegna con la L.R. R.A.S. 5 agosto 2015, n. 20. Nel corso del 2016 è stato approntato (approvato in data 17 gennaio 2017) il nuovo statuto dell'ente CRS4 nel rispetto delle norme introdotte dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (ed in particolare in virtù dell'art. 26, primo comma) che trova la sua legge delega nella legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, c.d. “Legge Anticorruzione”) ha introdotto una serie di significativi obblighi volti alla prevenzione della corruzione, anche attraverso la trasparenza, intesa come “accessibilità totale”. La disciplina in questione ha ricevuto significative modifiche anche in seguito all'entrata in vigore (il 23 dicembre 2016) del d.lgs. 97/2016.

Detto disposto normativo si applica, sia pure non integralmente, alle società partecipate.

L'art. 1, comma 34 della Legge prevede difatti che *“le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*. Con il d.lgs. 50/2016 sono stati abrogati i commi 19-25 dell'art. 1 della L. 190/2012, quindi i commi applicabili restano i 15-18 e 26-33.

I commi in questione disciplinano: la trasparenza dell'attività amministrativa (15,16, 26 e 27); l'inserimento - facoltativo - nei bandi di gara della clausola di esclusione per il mancato rispetto dei protocolli di legalità e dei patti di integrità (17); monitoraggio periodico dei tempi dei procedimenti, e pubblicazione dei risultati (28); pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (29); pubblicità ed diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche con modalità telematiche (da 30 a 33, eccetto il comma 31 che è stato abrogato dal d.lgs. 10/2016).

Vi sono poi altre norme che certamente possono interessare le società partecipate e, in partico-

lare:

- L'art. 1 commi 39 e 40, il quale prevede che *“al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi [...] le Aziende e le Società partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici”* sono tenute a comunicare *“al Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite degli Organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”*, precisando (comma 40) che *“i titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica”*;
- I decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella Legge Anticorruzione:
 - d.lgs. n. 39/13, che regola i casi di inconfiribilità ed incompatibilità, ivi inclusi quelli riguardanti gli incarichi *“di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”* e *“lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”*;
 - d.lgs. n. 33/13, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, recentemente modificato in modo imponente ad opera del d.lgs. 97/2016 che, tra l'altro, ha introdotto nel nostro Ordinamento l'istituto dell'accesso civico generalizzato (detto anche accesso FOIA, riprendendo l'acronimo statunitense per *freedom of information act*).

In data 11 settembre 2013, con delibera n. 72, la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012. Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2015 al PNA. Da ultimo, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con importanti novità connesse alle importanti modifiche alla disciplina del

d.lgs. 33/2013 con il d.lgs. 97/2016.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già con la Determinazione n. 8/2015, precisava che le modifiche introdotte all'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 dal d.l. n. 90/2014 (sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni) hanno determinato importanti conseguenze per quanto riguarda l'applicazione della normativa anticorruzione anche a soggetti che prima ne risultavano esclusi o, con riferimento ai quali, sussistevano quanto meno notevoli difficoltà applicative. Tali novità introdotte dal d.l. 90/2014, infatti, determinano l'applicazione della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 anche agli *“enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione”* nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli *“enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Con l'entrata in vigore del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/13 (introdotto dal d.lgs. 97/2016) si è estesa in modo esplicito l'applicabilità della normativa sulla trasparenza anche a soggetti che, in precedenza, ne risultavano esclusi o per i quali, comunque, vi fossero notevoli perplessità circa l'applicabilità ad essi delle norme in questione. Tale ultimo articolo, al comma 2, lett. b), infatti, prevede che la *“medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applichi anche, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124”* mentre restano escluse da tale applicazione le società quotate come definite dal medesimo d.lgs. 175/16. Sulla corretta interpretazione dell'inciso *“in quanto compatibile”* è intervenuta, di recente, l'ANAC con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (sull'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013) per chiarire che *“il principio della compatibilità concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti”*.

Formazione e comunicazione

Il CRS4 ritiene di fondamentale importanza, al fine di garantire la corretta ed effettiva applicazione delle misure previste dal Modello organizzativo, fornire un'adeguata e costante informazione al personale dipendente ed ai collaboratori esterni in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello. Rappresentano, pertanto, oggetto di formazione gli obiettivi di trasparenza e liceità delle attività poste in essere dall'Ente e le modalità attraverso le quali il CRS4 intende perseguirli apprestando un adeguato sistema di procedure e controlli. Tali modalità informative vengono svolte, innanzitutto, ponendo a disposizione nella intranet aziendale il Modello per la prevenzione delle fattispecie di reati-presupposto. La disponibilità del documento nella intranet aziendale viene adeguatamente comunicata mediante apposito messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica aziendale dei dipendenti e collaboratori e questi ultimi invieranno conferma di presa visione.

Un documento informativo viene, poi, messo a disposizione sul sito internet dell'Ente e destinato ai partner e ai collaboratori esterni.

La parte del modello che, ai sensi del PNA prende il nome di “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (PTPCT), viene altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Si prevede, infine, nell'ottica dell'aggiornamento continuo, di informare il personale dipendente – nelle modalità sopra indicate – delle eventuali modifiche o aggiornamenti apportate al Modello e di formare lo stesso personale anche con seminari di aggiornamento. La frequentazione a tali seminari di aggiornamento è obbligatoria ed è annotata in appositi registri di partecipazione.

Le attività di formazione porranno particolare attenzione al personale addetto alle aree a maggior rischio di corruzione, come individuate nel Piano di prevenzione della Corruzione, in coerenza a quanto previsto nel PNA.

Aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione valuta le informazioni provenienti *in primis* dall'Organismo di Vigilanza al fine di deliberare la necessità di apportare integrazioni o modifiche al Modello organizzativo. Il Modello dovrà altresì essere modificato o integrato, in presenza di cambiamenti normativi o di significative modifiche nei processi, nell'organizzazione o nella governance del CRS4.